

Carta dei Servizi

Ed. marzo
2012

Tribunale di Salerno

Sezione GIP-GUP





INDICE

0.	La Carta dei Servizi	3
1.	Il processo penale e il ruolo del GIP	4
1.1	La Sezione GIP-GUP del Tribunale di Salerno e i servizi erogati	5
2.	I magistrati	6
3.	La struttura organizzativa	7
4.	I numeri della gestione	7
5.	Notizie utili e modalità di accesso	8
6.	Guida ai servizi	10
7.	Glossario	12



LA CARTA DEI SERVIZI

La Carta dei Servizi rappresenta lo strumento attraverso il quale questo Ufficio indica quali sono le attività ed i servizi prestati ed i soggetti che possono beneficiarne o essere interessati.

Nella Guida ai servizi viene esplicitato per quali materie e provvedimenti i diversi soggetti interessati possono rivolgersi all'Ufficio, indicando le relative modalità.

Lo scopo é di fornire un servizio trasparente, di semplificare e rendere più agevole il rapporto con il pubblico e l'utenza, di monitorare e migliorare modalità di funzionamento e di rapporto con la comunità locale.

La Carta dei servizi si basa sui seguenti principi ispiratori:

Uguaglianza e imparzialità

I servizi sono resi sulla base del principio dell'uguaglianza, garantendo un uguale trattamento a tutti i cittadini, senza distinzione di nazionalità, sesso, lingua, religione, opinione politica.

Continuità

L'Ufficio garantisce continuità e regolarità nell'erogazione dei servizi. In caso di difficoltà e impedimenti si impegna ad avvisare preventivamente gli utenti e ad adottare tutti i provvedimenti necessari per ridurre al minimo i disagi.

Comunicazione e Partecipazione

L'Ufficio cura l'informazione sulle attività svolte e, nell'operare le scelte di gestione, tiene conto delle esigenze manifestate e dei suggerimenti formulati dagli utenti, in forma singola o associata.

Efficienza ed efficacia

L'ufficio, attraverso i propri collaboratori, persegue l'obiettivo del continuo miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia del servizio, adottando, compatibilmente con le risorse, le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo.

Il Presidente del Tribunale

Il Presidente della Sezione GIP-GUP



1. IL PROCESSO PENALE E IL RUOLO DEL GIP

La fase delle indagini preliminari è la fase del procedimento penale durante la quale il Pubblico Ministero, con l'aiuto della Polizia Giudiziaria, raccoglie tutti i possibili elementi di prova per accertare se un determinato fatto costituisce reato, sanzionabile penalmente, e se la persona indagata lo ha commesso.

In questa fase, diretta dal P.M. (Procuratore della Repubblica o sostituto procuratore), se questo ritiene che ci siano le condizioni per imporre l'adozione di provvedimenti che incidono su diritti della persona (libertà, proprietà) deve chiedere ad un Giudice di emetterli. Tale giudice è il Giudice per le Indagini Preliminari, il quale ha una funzione di garanzia per il cittadino, vagliando da soggetto terzo, non coinvolto nelle indagini, la necessità ed applicabilità di provvedimenti particolarmente gravosi per una persona.

La richiesta al GIP perviene, da parte del PM, a conclusione delle indagini, sia nel caso di richiesta di archiviazione, sia nel caso di richiesta di rinvio a giudizio. Il Giudice decide se accogliere la richiesta, ovvero se procedere a nuove indagini.

Per i reati più gravi, qualora il PM abbia richiesto il rinvio a giudizio, la persona indagata deve passare dal filtro dell'udienza preliminare, nella quale il Giudice, sentiti PM, parti lese, imputati e difensori, decide se rinviarla a giudizio davanti ad una sezione del Tribunale o proscioglierla.

Al GIP competono anche i cosiddetti riti alternativi (decreto penale, giudizio immediato, patteggiamento, giudizio abbreviato). In particolare, il patteggiamento è una modalità per la quale PM e imputato concordano, con la rinuncia al dibattimento in sede di processo, una diminuzione fino ad un terzo della pena irrogata.

Il giudizio abbreviato è invece un giudizio che si basa sugli atti già acquisiti, che vengono ad assumere valore di prova, senza assumerle in dibattimento. Tale risparmio di tempo rispetto al rito ordinario comporta la diminuzione di un terzo della pena da irrogare.



1.1 LA SEZIONE GIP-GUP DEL TRIBUNALE DI SALERNO E I SERVIZI EROGATI

L'Ufficio dei Giudici per le Indagini preliminari — Giudici per le Udienze preliminari è un ufficio dove i giudici svolgono entrambe le funzioni. In ogni procedimento viene designato con criteri automatici e prefissati un Giudice per le indagini preliminari (G.I.P.) ed un Giudice per l'udienza preliminare (G.U.P.) che seguiranno l'intero procedimento per tutte le richieste del P.M. (o del difensore) relative allo stesso. Il fascicolo, una volta esercitata l'azione penale, passa dal GIP al GUP.

I giudici dell'Ufficio nella funzione GIP si occupano di:

- Archiviazioni
- Proroga delle indagini
- Autorizzazione alle intercettazioni telefoniche ed ambientali
- Incidenti probatori (perizie, ricognizioni di persona, audizioni protette di minori, testimonianze)
- Ammissione al gratuito patrocinio
- Sequestri preventivi
- Rogatorie nazionali ed internazionali
- Convalida dei fermi e degli arresti
- Provvedimenti su richieste di applicazione di misure cautelari personali (custodia cautelare in carcere o in luogo di cura, arresti domiciliari, obbligo e divieto di dimora, obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, allontanamento dalla casa familiare o da luoghi determinati)
- Provvedimenti su richieste di applicazione di misure interdittive (sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori, sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali)
- Provvedimenti su richieste di aggravamento, revoca o modifica di misure cautelari personali o di misure interdittive
- Decreti penali
- Decreti di giudizio immediato
- Liquidazioni di interpreti, periti, difensori di ufficio e difensori ammessi al gratuito patrocinio



I giudici dell'Ufficio nella funzione GUP si occupano invece di:

- Udienza preliminare
- Giudizi abbreviati
- Patteggiamenti
- Ammissione al gratuito patrocinio
- Provvedimenti sulle misure cautelari e interdittive in questa fase
- Liquidazioni di interpreti, periti, difensori di ufficio e difensori ammessi al gratuito patrocinio

Per entrambi le fasi i giudici fungono anche da giudice dell'esecuzione, ovvero provvedono su tutte le questioni e controversie che sorgono relativamente all'esecuzione dei provvedimenti adottati.

2. I MAGISTRATI

Il numero di magistrati dell'Ufficio GIP - GUP previsti in organico dalle tabelle di composizione dell'Ufficio è di 12 giudici . Alla data di pubblicazione della Carta dei servizi sono presenti 10 giudici.

E' previsto 365 giorni l'anno un turno di servizio effettuato a rotazione per provvedere alle richieste di convalida degli arresti e dei fermi e alle altre richieste con carattere di urgenza (convalida di intercettazioni, convalida di sequestri preventivi).

Le udienze di convalida degli arrestati e dei fermati avvengono quindi tutti i giorni anche festivi, normalmente presso il Carcere, ove si trovano ristrette le persone sottoposte alle indagini.

Ogni giorno, escluso di norma sabato e domenica, sono in media celebrate udienze preliminari o camerali.



3. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SEZIONE GIP-GUP

Il personale amministrativo dell'Ufficio GIP, come quello di tutti i Palazzi di Giustizia, fa parte dell'ordine giudiziario e dipende dal Ministero della Giustizia.

In relazione alle varie tipologie di provvedimenti, l'Ufficio è così organizzato:



Inoltre, è in fase di allestimento un presidio informatico che sosterrà il lavoro di assistenza sistemistica, svolgerà il servizio di ausilio agli avvocati che chiederanno copie in formato digitale, coordinerà i lavori di copiatura degli atti, ed inserirà tutti i provvedimenti relativi a sentenze o decreti penali di condanna in formato digitale.

4. I NUMERI DELLA GESTIONE

La sezione GIP/GUP tratta circa 13000 procedimenti all'anno a carico di imputati noti, di cui circa 8600 con richiesta di archiviazione, e circa 17000 procedimenti iscritti contro ignoti. 1200 sono le richieste di rinvio a giudizio e 400 i procedimenti di incidenti di esecuzione; 3000 sono i provvedimenti relativi ad intercettazioni telefoniche ed ambientali.

I decreti penali emessi sono circa 2500 e circa 700 sono i decreti di giudizio immediato.



Ogni anno l'ufficio procede ad emettere circa 1245 provvedimenti relativi a misure cautelari reali e circa 1000 relativi alle misure cautelari personali coercitive ed interdittive. Infine le sentenze emesse complessivamente nell'anno sono pari a 722.

5. NOTIZIE UTILI E MODALITA' DI ACCESSO

Dove siamo

Gli uffici GIP-GUP sono situati al 3° Piano del Palazzo di Giustizia di Salerno, Corso Giuseppe Garibaldi - 84100 Salerno (SA). Tel. 089 5645111

Gli orari di apertura

L'apertura al pubblico è prevista dalle ore 9,00 alle ore 12,30 dal lunedì al venerdì.

Il sabato sarà attivato per tutto l'Ufficio un presidio di 4 persone per le urgenze.

Gli avvocati possono accedere direttamente alle Cancellerie in caso di procedimenti pendenti.

Richiesta informazioni

Le informazioni relative allo stato dei procedimenti, alle istanze, ai decreti penali, alle sentenze, alle liquidazioni e ad eventuali altri provvedimenti vengono fornite su richiesta agli uffici competenti.

Il regime di segretezza degli atti che caratterizza le indagini preliminari ed il ruolo terzo del giudice non consente allo stesso di ricevere personalmente imputati, parti lese o parenti di imputati.

L'obbligo di segretezza e di rispetto della privacy

In tutti i procedimenti trattati dall'Ufficio vi è un obbligo di segretezza o di rispetto della privacy.

Per tutti i procedimenti nella fase delle indagini preliminari vi è un regime di segretezza a tutela del buon andamento delle indagini e delle stesse persone coinvolte.

Nessuna notizia o informazione può essere quindi fornita su di essi e nessuna copia di provvedimenti può essere rilasciata, salvo che in casi tassativamente previsti dalla legge al difensore nominato.

Nella fase dell'udienza preliminare, in cui al superato obbligo di segretezza, vi è comunque un onere di rispettare la privacy delle persone coinvolte. Le udienze preliminari e camerale non sono pubbliche e consentono la presenza solo del Pubblico Ministero, degli imputati, delle persone offese, dei loro difensori e delle persone interessate citate.

Il difensore ed il Patrocinio a Spese dello Stato

Ogni persona accusata di un reato ha diritto di farsi assistere da un difensore da lui nominato o, in mancanza, nominato di ufficio all'interno di un apposito elenco tenuto dall'Ordine degli Avvocati.



Ogni persona offesa da un reato può nominare un difensore per seguire il procedimento e per curare i propri interessi civili nell'ambito del processo. Il difensore deve essere comunque pagato per le sue prestazioni.

La legge prevede che la persona sottoposta alle indagini processata e la parte offesa di un processo penale che abbiano un reddito familiare inferiore a 10.628,16 € aumentati di € 1032,91 per ognuno dei familiari conviventi, possa chiedere di beneficiare del Patrocinio a Spese dello Stato, ovvero che il difensore di fiducia o il difensore d'ufficio nominato venga pagato dallo Stato, con esclusione quindi del pagamento da parte dell'imputato o della persona offesa, per le sue prestazioni,

Per accedere a tale beneficio la persona interessata deve chiederlo con apposita istanza al giudice indicando il processo per cui viene chiesto, le generalità ed il codice fiscale dei componenti la famiglia anagrafica, documentando la propria situazione di reddito ed impegnandosi a comunicare eventuali variazioni intervenute nei limiti di reddito. L'istanza deve essere sottoscritta personalmente ed autenticata dal difensore o da altro ente (vedi modello di istanza allegata).

Il giudice provvede entro 10 giorni dall'istanza.

In caso di rigetto l'interessato o il difensore possono formulare opposizione entro venti giorni dalla notifica. L'opposizione viene decisa dal Presidente del Tribunale o su delega dello stesso, da altro giudice.

Permessi di colloquio

Il familiare di persona detenuta può chiedere di essere autorizzato ad avere un colloquio con il proprio familiare in stato di detenzione. Durante la fase delle indagini detta istanza deve essere avanzata non all'Ufficio G.I.P., ma al P.M. presso la Procura della Repubblica Una volta che la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio (o il giudizio immediato o ha dato il consenso per il patteggiamento) e che quindi il fascicolo è arrivato al Giudice per l'Udienza preliminare o al dibattimento la richiesta va avanzata ai relativi uffici.

La richiesta di permesso di colloquio (vedi modello allegato) deve essere avanzata in carta libera specificando la persona detenuta con cui si chiede il colloquio e il grado di parentela. La richiesta deve essere accompagnata con stato di famiglia (se persona convivente) o auto-dichiarazione e esibendo un documento di identità valido. La richiesta va avanzata personalmente o da persona delegata. In tale ultimo caso il richiedente dovrà esibire un documento di identità valido e copia di un

documento di identità valido della persona che lo ha delegato. Il permesso verrà rilasciato subito dopo che sarà pervenuto a questo Ufficio il parere del PM.



6. GUIDA AI SERVIZI: NOTIZIE UTILI E MODALITA' DI ACCESSO

Per il cittadino

Non possono essere fornite ad esterni al processo informazioni su procedimenti penali pendenti stante il regime di segretezza e di tutela della privacy che caratterizzano queste fasi.

Informazioni e copie di atti possono essere date al cittadino che non sia parte di un processo unicamente se prova di avere un interesse. Ad esempio può essere rilasciata copia di una sentenza, dietro pagamento dei diritti di copia, anche per motivi di studio o di consultazione.

Il cittadino che voglia acquisire il proprio certificato penale, dove sono segnate le eventuali condanne definitive subite, deve rivolgersi all'apposito Ufficio della Procura della Repubblica.

Per la persona soggetta alle indagini e per l'imputato

La persona soggetta alle indagini o l'imputato può accedere agli atti depositati direttamente o tramite il loro difensore. La persona di nazionalità non Italiana che dimostri di non parlare la lingua italiana può chiedere di essere assistito da un interprete per seguire il compimento degli atti cui partecipa.

L'imputato citato a comparire in udienza preliminare non ha obbligo a comparire. Se compare può chiedere di rendere interrogatorio o di rendere spontanee dichiarazioni, Se non compare viene dichiarata la sua contumacia ed il processo avviene in sua assenza, rappresentato dal difensore, Le udienze all'Ufficio GIP — GUP vengono scaglionate ad orari diversi.

Le attese sono pertanto assai limitate e possono derivare solo da impreviste protrazioni delle udienze precedenti. E' raccomandata la puntualità.

Presso il Tribunale vige un protocollo per la celebrazione delle udienze sottoscritto dalla Camera Penale, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno e dal Presidente della Giunta Distrettuale dell'ANM (Associazione Nazionale Magistrati) che definisce le modalità di celebrazione delle udienze.

In particolare, è previsto l'apertura dell'udienza antimeridiana alle ore 9,00 e di quella pomeridiana alle ore 15,00. Inoltre, il ruolo delle udienze è affisso all'esterno delle aule, entro le ore 12 del giorno precedente.

Per la vittima o parte lesa di un reato

La vittima di un reato può nominare un difensore con cui seguire il processo, facendo istanze. Qualora voglia chiedere il risarcimento del danno può costituirsi parte civile sempre con un difensore. Questa facoltà può essere esercitata solo in udienza preliminare o in dibattimento.



La parte offesa di un reato chiamata a comparire in un'udienza non è obbligata a comparire o a presenziare al processo. E' sua facoltà e sua scelta decidere se comparire e se costituirsi parte civile.

L'avviso che riceve é finalizzato unicamente ad avere notizia del processo e a poter presenziare eventualmente per chiedere il risarcimento del danno.

Se la parte lesa è citata come testimone deve comunque presentarsi all'udienza nell'orario indicato. Le udienze sono scaglionate ed é quindi raccomandata la puntualità.

Per il testimone

La persona che ha assistito ad un fatto o che comunque ha informazioni su di un fatto rilevante in un processo penale può essere citata e sentita nell'ambito dello stesso. Ha l'obbligo di comparire, di rispondere e di dire la verità (la testimonianza falsa o reticente è gravemente punita). Qualora il teste sia impedito a comparire (per malattia o comunque grave impossibilità deve comunicarlo per iscritto al Tribunale (in questo caso all'Ufficio GIP - GUP). Verrà comunque nuovamente citato in altra data.

La mancata comparizione ingiustificata può essere punita con il pagamento di una sanzione pecuniaria ed in caso di mancata comparizione può essere disposto l'accompagnamento coattivo. Il teste citato che svolga un lavoro subordinato può godere di un permesso retribuito. In tal caso deve chiedere che l'Ufficio ove viene sentito (in questo caso l'Ufficio GIP-GUP) gli rilasci una attestazione circa la sua presenza in udienza e circa la sua testimonianza.

La legge prevede delle indennità modeste, oltre al rimborso delle spese di viaggio pari al biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo di classe economica se autorizzato dall'autorità giudiziaria qualora il teste non sia residente nello stesso Comune e la residenza disti oltre due chilometri e mezzo.

Per l'interprete o il perito

L'interprete o il perito nominato una volta espletata la sua prestazione deve presentare richiesta di liquidazione entro cento giorni. La richiesta va depositata direttamente in udienza o allo sportello centrale polifunzionale. Sulla liquidazione provvede il giudice avanti cui l'atto é stato compiuto seguendo le tabelle previste dalla legge.

Per il parente di un detenuto

Il parente di un detenuto non può presenziare alle udienze preliminari e camerale che non sono pubbliche. La legge non consente colloqui fuori dall'ambiente carcerario e senza rilascio di un permesso di colloquio.

La richiesta di rilascio di permessi di colloquio straordinari o permanenti va presentata e depositata allo sportello polifunzionale personalmente o da persona delegata.



7. GLOSSARIO

Archiviazione

E' l'atto con il quale viene chiusa un'indagine preliminare perché il fatto investigato non é un reato o perché l' indagato non l'ha commesso. L'archiviazione è richiesta dal Pubblico Ministero (P.M.) ed è decisa dal Giudice.

Arresto

E' l'atto con cui la Polizia Giudiziaria (p.g.) priva della libertà personale una persona colta nella flagranza di un grave reato e di cui deve immediatamente informare il P.M. mettendo la persona arrestata a sua disposizione.

Azione penale (esercizio dell')

E' l'atto con cui il P.M. conclude l'indagine preliminare nel caso in cui abbia raccolto sufficienti prove della colpevolezza dell'imputato e, formulando l'imputazione, chiede che venga processato. L'esercizio dell'azione penale è obbligatorio ed è prerogativa del P.M.

Convalida di arresto o fermo

E' l'atto con cui il Giudice verifica se l'arresto o il fermo di una persona siano avvenuti nel rispetto della legge e dei diritti della persona arrestata o fermata.

Casellario giudiziale

E' l'ufficio istituito presso ogni Procura della Repubblica che raccoglie e custodisce i precedenti giudiziari di tutte le persone residenti nel Circondario di competenza della Procura della Repubblica e che rilascia, a richiesta, il relativo certificato.

Decreto penale

Decreto che ha il valore di una sentenza con cui viene irrogata una condanna ad una pena pecuniaria. Il decreto penale può essere emesso solo se la prova di commissione del reato è evidente e pacifica e per reati che prevedono la pena pecuniaria o una sanzione detentiva sostituibile con pena pecuniaria. Il vantaggio per l'imputato è che può beneficiare della diminuzione di pena della metà rispetto al minimo edittale e che la condanna non comporta il pagamento delle spese processuali e di pene accessorie. L'imputato può impugnare il decreto entro quindici giorni dalla notifica chiedendo che si proceda al giudizio ordinario avanti al Tribunale dibattimentale, al giudizio abbreviato avanti al Giudice per le Indagini preliminari o concordando con il P.M. una pena cioè patteggiando.

Fermo

E' l'atto con cui la Polizia giudiziaria, se esiste il pericolo di fuga, priva della libertà personale una persona gravemente sospettata di aver commesso un grave reato con l'obbligo di informarne immediatamente il P.M.



Giudice

E' l'organo che da solo (Giudice monocratico) o in collegio (Giudice collegiale) decide un processo o una fase del processo dopo aver ascoltato in contraddittorio le ragioni dell'accusa e della difesa.

Giudice per le Indagini Preliminari

E' il Giudice che da solo provvede su tutte le richieste che provengono dal P.M., dalla persona soggetta alle indagini e dal difensore nella fase delle indagini preliminari.

Giudice per l'Udienza Preliminare

E' il Giudice che da solo celebra l'udienza preliminare e gli eventuali riti alternativi (rito abbreviato, patteggiamento) decidendo se rinviare a giudizio, prosciogliendo o giudicando nel merito l'imputato.

Giudizio abbreviato

E' il giudizio che, su richiesta dell'imputato, si celebra sulla base degli atti raccolti dal P.M. e dalla Polizia Giudiziaria. L'imputato può chiedere che il giudizio sia subordinato all'acquisizione di una o più prove (ad esempio una testimonianza o una perizia). In tal caso il Giudice può accogliere la richiesta se l'integrazione è necessaria e compatibile con le finalità di economia processuale proprio del procedimento. Il vantaggio derivante all'imputato per la rinuncia al giudizio ordinario e per avere consentito ad un giudizio celere consta nella diminuzione di un terzo della pena irrogata e nell'evitare la pubblicità del processo.

Giudizio immediato

E' il giudizio che viene scelto davanti al Tribunale saltando la fase dell'udienza preliminare. Può essere chiesta dal P.M. qualora la prova sia evidente entro novanta giorni dall'iscrizione della notizia di reato o entro sei mesi dall'emissione di misura cautelare a carico della persona. Può essere chiesta dall'imputato per evitare la fase dell'udienza preliminare. Il decreto che dispone il giudizio

immediato viene emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari che verifica che vi siano tutti i requisiti (prova evidente, rispetto dei termini) e cita a comparire avanti al Tribunale. Entro venti giorni dalla notifica l'imputato può chiedere che si proceda con rito abbreviato e può concordare con il P.M. la pena (c.d. patteggiamento).

Imputato

E' la persona nei confronti della quale il P.M. esercita l'azione penale al termine dell'indagine preliminare perché la ritiene responsabile di un determinato fatto che è punito dalla legge (reato).

Impugnazione

E' l'atto con cui l'imputato, il P.M. o la parte civile chiedono che una sentenza venga riesaminata dalla Corte di Appello o dalla Cassazione, non accettando la decisione.



Imputazione

E' l'atto di accusa formulato dal P.M. nei confronti dell'imputato e che descrive il fatto che questi è accusato di avere commesso e da cui egli si deve difendere.

Incidente probatorio

E' l'atto con cui il giudice, su richiesta del P.M. o della persona sottoposta alle indagini, assume la testimonianza di persona minacciata o che non potrà presenziare al dibattimento, esamina una persona indagata, precede al confronto tra versioni discordanti, effettua una ricognizione di persona, procede ad un'audizione protetta di minori. Tali atti, assunti in contraddittorio in una fase anticipata, avranno valore di prova nel successivo Giudizio.

Indagato

E' la persona sospettata, nei cui confronti il P.M. svolge un'indagine preliminare per accertare se è responsabile di un determinato fatto la cui violazione è punita dalla legge (reato).

Indagine preliminare

E' quella fase del procedimento penale durante la quale il P.M. avvalendosi della Polizia giudiziaria raccoglie ogni possibile elemento di prova per accertare se un determinato fatto costituisce reato e se l'indagato lo ha commesso.

Intercettazioni telefoniche e ambientali

Le intercettazioni telefoniche, ambientali o di comunicazioni informatiche o telematiche devono essere disposte dal Giudice per le indagini preliminari su richiesta del P.M. Sono consentite solo quando si procede per gravi reati, se vi sono gravi indizi di reato [sufficienti indizi per i procedimenti relativi alla criminalità organizzata], sono assolutamente indispensabili ai fini delle indagini e per una durata limitata ai quindici giorni (quaranta giorni per i procedimenti di criminalità organizzata) prorogabili di volta in volta per altri quindici giorni (venti giorni per i procedimenti di criminalità organizzata).

Istanza

E' l'atto con cui l'indagato o l'imputato si rivolgono al P.M. o al Giudice per ottenere una decisione interlocutoria (la liberazione, il dissequestro, ecc.). Magistrato E colui che esercita una funzione giudiziaria. il termine comprende sia i Giudici sia i Pubblici Ministeri. Il Giudice esercita una funzione giudicante e cioè decide le controversie, il Pubblico Ministero invece esercita la funzione requirente, vale a dire svolge e dirige le indagini.

Memoria

E' l'atto con cui vengono presentati per iscritto al P.M. o al Giudice determinati fatti o valutazioni giuridiche ritenuti rilevanti per la decisione che l'uno o l'altro dovranno prendere.



Notizia di reato

E' l'atto con cui la Polizia giudiziaria, immediatamente e comunque senza ritardo, segnala al P.M. un determinato fatto che costituisce reato.

Parte Offesa

E' la vittima di un reato o comunque la persona che dal reato ha subito un danno.

Patteggiamento

E' un accordo tra P.M. e imputato che concordano l'applicazione di una pena per il reato contestato. La rinuncia al dibattimento e alla celebrazione del processo vale la diminuzione fino ad un terzo della pena irrogata. Il Giudice può accogliere o respingere la richiesta valutando se la contestazione è corretta e se la pena è congrua rispetto al fatto contestato.

Procedimento penale

E' l'insieme degli atti e dei gradi di un procedimento giudiziario penale in cui una persona può venire a trovarsi dall'iscrizione nel registro delle notizie di reato, detto anche registro degli indagati, fino alla sentenza definitiva.

Processo penale

E' quella fase del procedimento penale in cui, chiusa l'indagine preliminare, viene discusso davanti ad un Giudice, in contraddittorio tra accusa e difesa, della colpevolezza o innocenza dell'imputato.

Pubblico Ministero (P.M.)

E' l'organo dello Stato che conduce le indagini preliminari, alla fine delle quali, se non richiede l'archiviazione, esercita l'azione penale, e sostiene la Pubblica Accusa nel processo penale.

Reato

E' quel fatto umano che consiste nella violazione di un comando o nell'inosservanza di un divieto e che la legge punisce con una sanzione penale.

Registro delle notizie di reato (registro degli indagati)

E' il registro esistente presso la segreteria generale della Procura della Repubblica in cui per legge deve essere iscritta ogni persona nei cui confronti viene svolta un'indagine preliminare.

Rinvio a giudizio

E' l'atto con cui il P.M. conclude l'indagine preliminare e porta la persona accusata di un reato (fin qui indagato d'ora in poi imputato) davanti al Giudice per il processo.



Sentenza

E' l'atto con cui il Giudice conclude il processo. Può essere di condanna quando riconosce la colpevolezza dell'imputato o di assoluzione quando ne riconosce l'innocenza.

Sequestro

E' l'atto con cui un bene viene acquisito agli atti di un procedimento penale. Ciò può essere finalizzato all'accertamento dei fatti o alla acquisizione delle cose con cui è stato commesso il reato o che costituiscono il frutto del reato (cosiddetto sequestro probatorio] oppure quando vi è il pericolo che la libera disponibilità di una cosa possa agevolare la commissione di un reato o possa aggravare o protrarre le conseguenze di un reato (cosiddetto sequestro preventivo).

Testimone

E' la persona che ha informazioni su fatti rilevanti nel processo penale e che viene sentita su di essi.

Udienza

E' sia il luogo in cui si svolge il processo, sia la fase del processo in cui si amministra la giustizia davanti al Giudice e nel contraddittorio tra accusa e difesa.